



Lunedì 02/12/2013

Ganasce fiscali su veicoli strumentali all'attività

A cura di: Dott. Attilio Romano

Istanze di cancellazione del fermo amministrativo.

Nulle le ganasce fiscali su veicoli di imprese e professionisti che siano in grado di dimostrare la "strumentalità" del bene all'esercizio dell'attività. L'esibizione di idonea documentazione di supporto presso lo sportello dell'Agente della riscossione, corredata da giustificazioni sull'utilizzo del mezzo, dovrebbe consentire di ottenere la cancellazione del fermo così come previsto dal nuovo art. 86, D.P.R. n. 602/73. Si discute se per i provvedimenti di fermo adottati dai Concessionari prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 69/2013 (Decreto del fare) possa essere avanzata la richiesta di sospensione del provvedimento cautelare valorizzando - in via analogica - la posizione interpretativa elaborata dai vertici di EQUITALIA (Nota 1.07.2013) relativamente alle procedure mobiliari aventi ad oggetto beni cd. "indispensabili".

Aspetti generali

Il provvedimento amministrativo di fermo costituisce un atto di riscossione cd. "cautelare" con il quale le amministrazioni o gli enti competenti "bloccano" un bene mobile di proprietà del debitore o dei coobbligati (1).

Circa l'ambito oggettivo il legislatore fa riferimento, ai veicoli a motore, quali gli autoveicoli ed i motoveicoli iscritti nei pubblici registri.

Il presupposto per l'uso delle ganasce fiscali, che rappresenta un atto di interdizione dell'uso del veicolo, disciplinato ai fini amministrativi dall'art. 214 del Codice della strada, approvato con D.lgs. 30.04.1992, n. 285, risiede nel mancato pagamento da parte del debitore dell'importo richiesto nei termini di:

- sessanta giorni dalla regolare notifica della cartella esattoriale o di almeno
- novanta giorni dalla rituale notifica dall'accertamento "esecutivo",

senza che il contribuente o coobbligato abbiano adempiuto all'obbligazione tributaria o previdenziale o amministrativa.

Prima dell'esecuzione del fermo, deve essere notificato al debitore o ai coobbligati una "Comunicazione preventiva di fermo amministrativo", preavvisando l'iscrizione del fermo in caso di mancato pagamento entro 30 giorni.

Per i debiti erariali inferiori a 2.000 euro non è possibile procedere al fermo se lo stesso non è stato proceduto da almeno due solleciti di pagamento il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.

Il bene sottoposto a fermo fuoriesce dalla disponibilità del contribuente in quanto non può circolare ed il proprietario, ai sensi dell'art. 214 del Codice della strada, ha l'obbligo a collocare il veicolo in luogo in cui abbia la disponibilità e custodirlo a proprie spese, in luogo non sottoposto a pubblico passaggio.

Chiunque circola con veicoli, autoscafi e aeromobili sottoposti a fermo è soggetto unicamente a sanzione



amministrativa, che va da € 770,00 a € 3.086,00 nonché all'immediata confisca del bene, ma non a sanzione penale (Corte di Cassazione, 12.2.2010, n. 5404).

La prova della "strumentalità" del mezzo

L'art. 86, comma 2, D.P.R. 29.09.1973, n. 602, così come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera m-bis D.L. 21.06.2013, n. 69 (c.d. Decreto "del Fare"), consente agli imprenditori ed ai professionisti di dimostrare che il fermo amministrativo riguarda un mezzo strumentale nell'esercizio dell'attività così da paralizzare la misura cautelare esperita dell'Agente di riscossione.

Entro e non oltre i trenta giorni successivi alla notifica del preavviso di fermo amministrativo il contribuente dovrà accedere presso i locali dell'Agente di riscossione dimostrando che il bene è strumentale all'attività imprenditoriale o professionale.

Stampa specializzata (2) e dottrina si sono interrogate chiedendosi quali mezzi di prova su base documentale possano risultare idonei a dimostrare il legame di "inerenza" del veicolo all'attività esercitata.

La prova dell'utilizzo strumentale potrà presumibilmente avvenire - allo stato ed in attesa degli opportuni approfondimenti di prassi (3) - con l'esibizione presso lo sportello dell'Agente della riscossione di apposita istanza corredata da:

- copia della fattura di acquisto del mezzo,
- copia del certificato di proprietà del veicolo,
- copia del libretto di circolazione del mezzo che identifichi la codifica attribuita dagli Uffici competenti
- copia di stralcio del registro dei beni ammortizzabili (o registro degli acquisti) ove sia riscontrabile la presenza del bene ammortizzabile (o già interamente ammortizzato).

La richiesta di cancellazione (4) della misura cautelare dovrà altresì contenere l'esposizione delle effettive esigenze operative che il bene soddisfa in grado di giustificare il legame di "strumentalità" e l'effettivo utilizzo del veicolo a motore nell'ambito dell'attività d'impresa o professionale.

Fermo amministrativo adottato prima del D.L. "del fare": una possibile interpretazione

Si discute sull'efficacia temporale della disposizione in esame con riferimento ai provvedimenti di fermo amministrativo già adottati - in epoca antecedente al 22 giugno 2013 - su veicoli destinati ed utilizzati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.

A tale riguardo, ed in attesa di istruzioni ufficiali, può essere valorizzato - a parere di chi scrive - un indirizzo interpretativo adottato dalla prassi amministrativa seppur con riguardo alle procedure mobiliari aventi ad oggetto beni cd "indispensabili" (art. 515, comma 3 c.p.c. su cui l'Agente della riscossione può esperire procedure di esecuzione nel limite (massimo) di un quinto (5) del loro valore.

Con riferimento a tale fattispecie la nota del 1° luglio 2013, EQUITALIA ha fornito indicazioni in merito al



trattamento delle situazioni pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto "del fare".

In considerazione della ratio delle disposizioni introdotte dal Decreto, tese sostanzialmente a salvaguardare la funzionalità e l'effettivo impiego nel processo produttivo dei beni strumentali, alle società concessionarie del gruppo EQUITALIA è stato posto l'obbligo di non proseguire le attività di recupero coattivo qualora vengano rispettate le condizioni di legge, anche in presenza di pignoramenti mobiliari già eseguiti.

In sostanza è stata prevista - in attesa dell'acquisizione da Organi Istituzionali di parere circa l'applicabilità, o meno, di tali disposizioni ai pignoramenti già eseguiti per l'intero valore -, la sospensione delle procedure esecutive in atto.

In tale direzione, se appaiono meritevoli di tutela - e quindi di fatto non suscettibili di procedure esecutive e di vendita all'incanto - i beni cd. "indispensabili" all'imprenditore ed al professionista per l'esercizio della professione o del mestiere, senza i quali l'attività non può essere esercitata, proprio "in ragione del particolare contesto economico di riferimento?" (così si legge nella Nota EQUITALIA 1 luglio 2013) non si comprende la ragione per cui - allo stato - la medesima disciplina transitoria non possa essere ritenuta applicabile anche ai provvedimenti di fermo amministrativo, pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto "del fare", che riguardano i veicoli strumentali.

Se il pignoramento e la vendita dei beni indispensabili di cui all'art. 515, co. 3, c.p.c. impedisce, o comunque limita fortemente, la continuità aziendale e l'esercizio della professione, è altrettanto innegabile che l'impossibilità, (per esempio, per l'agente di commercio, ovvero per il veterinario) di circolare con la propria vettura perché sottoposta a provvedimento di fermo determina l'impossibilità logistica di svolgere l'attività economica e la conseguente perdita di clientela.

A nostro sommo avviso, il rispetto del principio generale di eguaglianza e ragionevolezza (6) - che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento tra i contribuenti per situazioni analoghe - imporrebbe alla prassi ufficiale (GRUPPO EQUITALIA) di estendere la disciplina transitoria adottata per i pignoramenti mobiliari in atto alla data di entrata in vigore del Decreto del fare riguardanti i beni "indispensabili" anche ai provvedimenti di fermo amministrativo notificati prima del 22 giugno scorso sui veicoli strumentali utilizzati da imprese e professionisti che quindi potrebbero legittimamente avanzare richiesta di sospensione (7) della misura cautelare.

Note:

(1) Cfr. art. 86 del DPR 29.09.1973, n. 602 e D.M. 7.09.1998, n. 503 (Norme di attuazione in materia di fermo amministrativo dell'abrogato art. 91-bis, D.P.R. n. 602/73). Trattasi quindi di precetto normativo (art. 86, D.P.R. n. 602/73, allo stato, privo della sua norma di attuazione. Secondo alcuni Autori l'intera normativa che regola il fermo amministrativo di beni mobili sarebbe del tutto inapplicabile non esprimendo forza cogente perché non ancora emanata la disciplina attuativa.

(2) R. ACIERNO, I veicoli strumentali dribblano le ganasce, Il Sole 24 Ore, 5.08.2013. L. LOVECCHIO, Divieto di iscrizione del fermo sugli autoveicoli strumentali all'attività d'impresa o professione, Corriere Tributario, n. 33 del 2.09.2013, pag. 2578.

(3) L'accezione ufficiale di bene strumentale all'esercizio dell'impresa rimane - allo stato - quella formulata



nella circolare ministeriale 19.01.1997, n. 1/E, nella circolare ministeriale 16.02.1997, n. 37/E, e ribadita nella circolare ministeriale 10.02.1998, n. 48/E, nella risoluzione ministeriale 22.08.2007, n. 231/E, e risoluzione 23.03.2007, n. 53/E, secondo cui sono strumentali all'attività dell'impresa SOLO quei beni senza i quali l'attività non può essere esercitata. La tesi ministeriale tesa a limitare fortemente il concetto di strumentalità del veicolo all'attività economica è stata, come noto, aspramente contestata dalla dottrina (circolare ASSONIME, 20.05.1997, n. 60), che valorizza il principio secondo cui la strumentalità va verificata valutando se l'utilizzo del veicolo abbia o meno un collegamento con i ricavi, anche se indiretto e comunque necessario per alcune fasi della produzione e commercializzazione di beni e servizi.

Se si aderisse alle definizioni di adottate dalla prassi ministeriale, per la verità estremamente rigorose, per esempio, il tecnico installatore, debitore nei confronti dell'Agente della riscossione, che utilizza la propria vettura per espletare gli interventi non sarebbe legittimato a richiedere la cancellazione del fermo amministrativo. Benché meno lo sarebbe professionista, ad esempio un legale, che circola con la propria auto (recandosi al Tribunale, ovvero in Conservatoria, o anche dai clienti) nell'esercizio dell'attività professionale.

(4) Si veda il fac simile n. 1.

(5) Anche se il debitore è costituito in forma societaria, in ogni caso se nelle attività del debitore risulti la prevalenza del capitale investito sul lavoro ed a condizione che il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

(6) La disparità di trattamento trova giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate: "il principio di eguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni" (sent. n. 15 del 1960), poiché "l'art. 3 Cost. vieta disparità di trattamento di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli" (sent. n. 96 del 1980)

(7) Potrebbe essere utilizzato, con i dovuti accorgimenti, lo schema di istanza di cui al Fac simile n. 1, avendo cura di documentare, sia in termini di diritto che di fatto, la richiesta di sospensione.

Dott. Attilio Romano